

08 LUG. 2025

Verbale dell'assemblea Straordinaria degli associati del 14/06/2025

Il giorno Sabato 14/06/2025, alle ore 17,30, in Casalfiumanese (BO) in via di Vittorio n. 2, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AmiciMici Valsanternò ODV, in prima convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto per adeguamento normativa RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra BALDUCCI ELSA che

CONSTATA E DA' ATTO

- che sono presenti, in proprio o per delega, complessivamente n. 14 associati su un totale di 16 associati, nonché l'intero Organo Amministrativo
- che è emersa la necessità di apportare alcune modifiche all'attuale Statuto a seguito della domanda di iscrizione al registro RUNTS;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario alla sig.ra LANZONI PAOLA, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS, dando lettura ai presenti degli articoli statutari oggetto di modifica.

Si apre quindi la discussione assembleare.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del nuovo Statuto modificato. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Statuto unitamente alle modifiche apportate, come da allegato al presente verbale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Casalfiumanese, 14 Giugno 2025

Il Segretario

Il Presidente

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO
(LEGE 266/91 - ART. 82 COMMA 3 e COMMA 5 D. LGL. 117/2017)

Verbale di assemblea Straordinaria

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 1486 Serie 3
Versato € 855,05 con assistenza
P.D. DIRETTORE

IL DELEGATO *
Riccardo Conangelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Colagrosso



STATUTO dell'Associazione

"AmiciMici Valsanternò – Organizzazione di Volontariato (O.D.V)"**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita con sede in Borgo Tossignano (Bo), l'Associazione di volontariato denominata **"AmiciMici Valsanternò – Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)"**.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, condivisione e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi e a vantaggio della comunità, ispirandosi ai principi della solidarietà umana. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione si prefigge lo scopo di perseguire finalità di pubblica utilità e di interesse generale, quali la tutela dell'ambiente e la tutela dell'incolumità delle persone, nonché la sensibilizzazione a una maggiore coscienza civile.

Più in dettaglio l'Associazione si prefigge di svolgere prevalentemente:

- **Art 5 Comma 1 Lettera e)** : Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed in particolare alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Promuovere e realizzare attività di cura, protezione e accoglienza degli animali, in particolare gatti, randagi o abbandonati, al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato tra uomo e animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica;
- Proteggere e accogliere gli animali abbandonati o randagi, in collaborazione ed affiancamento con strutture ed enti pubblici a ciò deputati, tutelando i loro diritti e la loro salute, con l'obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino interessate e idonee;
- Promuovere e diffondere la cultura del rispetto di tutti gli animali.
- **Art 5 Comma 1 Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Attraverso la propria attività l'Associazione si propone, inoltre, il perseguimento di finalità di pubblica utilità quali la tutela dell'ambiente e favorire la sensibilizzazione a una maggiore coscienza civile.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore dell'intera collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a beneficio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità proprie dell'Associazione, le seguenti attività:

1. Gestire direttamente o tramite convenzione con Enti Pubblici o Privati idonee strutture di ricovero per gatti randagi o abbandonati per accogliere gli animali, fornendo loro cibo, rifugio e assistenza veterinaria;
2. Favorire l'adozione degli animali presso persone o famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine la necessaria opera di sensibilizzazione;

3. Contribuire attivamente alla salute collettiva, garantendo ai gatti visite veterinarie e tutta l'assistenza necessaria, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica;
4. Promuovere la maggiore conoscenza possibile degli animali e della loro utilità per l'Uomo, spesso anche di carattere terapeutico;
5. Sensibilizzare i cittadini ai problemi della tutela degli animali in generale e suscitare con tutti i mezzi possibili il rispetto;
6. Intervenire attivamente nel salvataggio di animali in pericolo o maltrattati;
7. Stimolare l'osservanza delle leggi a protezione degli animali e promuoverne l'emanazione di nuove;
8. Collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con le Associazioni e Organizzazioni che perseguono scopi analoghi;
9. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
10. Collaborare gratuitamente con i Comuni della Valle del Santerno e limitrofi al fine di promuovere la cattura di esemplari che necessitino di cure mediche e/o per il controllo delle nuove nascite di cuccioli nelle colonie feline presenti, in osservanza a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000. La collaborazione con gli Enti Pubblici dovrà avvenire nel massimo rispetto delle normative vigenti in materia e sarà sottoposta alle eventuali Autorizzazioni pubbliche necessarie per l'intervento.

Le proprie attività istituzionali sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, esclusivamente in via secondaria e strumentale, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art 5 del Codice e sopra richiamate, quali ad esempio partecipazione ad eventi locali, gastronomici e ludici in genere, con mercatini per vendita occasionale di piccoli oggetti ed in generale partecipare ad iniziative/eventi locali, su iniziativa e individuazione da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

Art. 3 - Risorse economiche – Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;

6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, realizzate anche in occasione di partecipazione ad eventi gastronomici e/ludici presenti sul territorio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di seguire quanto previsto all'art. 15 del presente Statuto.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Possono aderire a soci anche altre associazioni e/o organizzazioni appartenenti al Terzo Settore, nei limiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs n. 117/2017.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo Amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità, previa ammissione a socio, deliberata dall'Organo Amministrativo, che è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e all'osservanza di eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, dopo il versamento della quota associativa annuale.

Non possono in alcun modo essere ammessi a soci coloro che fanno già parte di Associazioni od Organismi aventi finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione in oggetto.

La qualità di socio si perde.

1. per recesso;
2. per mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale e decorsi 15 (quindici) giorni dall'invio all'interessato di formale lettera di messa in mora, senza esito;
3. per esclusione;
4. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
5. per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali e d'immagine, all'Associazione;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Va consentita facoltà di replica, che deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Assemblea e ha effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei soci.

Il socio receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

1. a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità previste all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 7 – Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, inoltrando all'Organo Amministrativo formale richiesta scritta. L'Organo Amministrativo è tenuto a rendere disponibile al richiedente la documentazione richiesta entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta scritta.

Ida

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Presidente;
4. L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

Barbara

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede l'Organo Amministrativo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- approva il bilancio relativamente a ogni esercizio;
- elegge i componenti dell'Organo Amministrativo;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Controllo;
- delibera su tutto quanto viene a essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Amministrativo;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione; si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- delibera la determinazione annua della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se nominato) o da

Paola

almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo Amministrativo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da trasmettere gli interessati via posta ordinaria, mail, sms e/o comunicazione telefonica, almeno 20 giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione (che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione). In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati.

Le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti votanti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante lo Scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assunte validamente dall'Assemblea vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

Il voto è normamente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia a oggetto persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – L'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo Amministrativo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo Amministrativo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Organo Amministrativo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i nomi non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Organo Amministrativo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea, affinché provveda alla elezione di un nuovo Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pertanto a tale Organo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta tra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. L'Organo Amministrativo è convocato mediante comunicazione scritta e/o verbale, da far pervenire non meno di 8 giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo Amministrativo, redatti a cura del Segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Organo Amministrativo, ha il compito di presiedere le riunioni dello stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Amministrativo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo Amministrativo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sulla amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in termini di rapporti associativi, che insorgesse tra soci o tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro 3 giorni, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, deliberato in conformità all'art. 9 del presente Statuto, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, a favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

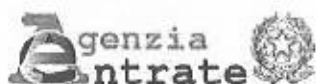
Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di leggi vigenti in materia.



Baldurini

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro
(Legge 266/91 - Art. 82 comma 3 e comma 5 D Lg 117/2017)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BOLOGNA

UFFICIO TERRITORIALE DI: IMOLA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGR, serie 3, numero 486

data di stipula: 14/06/2025

ident.vo telematico: TGR25L000486000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90053770377

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90053770377				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: